



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**DELIBERA N. 26 /15/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ITALIA TV S.R.L. (SERVIZIO
DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE ITALIA TV) PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT. 5-TER,
COMMI 1, 2 E 3 E 3, COMMA 2 DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
(CONTESTAZIONE N. 30 /14/DISM/PROC. 2592/ZD)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 febbraio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”* e, in particolare, gli artt. 8 e 11;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 30/14/DISM - PROC. 2592/ZD – datato 25 settembre 2014 e notificato in data 1° ottobre 2014 alla società Italia TV S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Italia TV;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Con atto della Direzione Servizi Media di questa Autorità ha contestato – cont. n. 30/14/DISM - PROC. 2592/ZD – in data 25 settembre 2014 e notificato in data 1° ottobre 2014 è stata contestata alla società Italia TV S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Italia TV la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 5-ter commi 1, 2 e 3 e 3 comma 2 della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva del giorno 14 marzo 2013; in particolare, in fascia oraria non consentita, dalle ore 7.00.00 circa alle ore 11.28.00 circa, dalle ore 12.58.00 circa alle ore 15.58.00 circa, dalle ore 19.58.00 circa alle ore 20.28.00 circa e dalle ore 22.28.00 circa alle ore 23.00.00 sono andate in onda televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dalla presenza sullo schermo televisivo in sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899, nel corso delle quali i telespettatori sono stati invitati ad utilizzare le suddette numerazioni telefoniche, per ricevere i pronostici concernenti il gioco del lotto; inoltre, i conduttori delle televendite stesse sono ricorsi ad espressioni del tipo “*io sono molto certo, sono assolutamente certo che chi giocherà questa previsione, che le persone a casa, che tutti voi che giocherete questa previsione prenderete il terno senza dubbio senza dubbio !*”; infine, nel corso della trasmissione delle predette televendite non è stata inserita in sovrapposizione sullo schermo televisivo la scritta “*televendita*”.

2. Deduzioni della società

La predetta società non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria svolta risulta che la società Italia TV S.r.l. è incorsa nella violazione del citato articolo 5-ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP che vieta ai servizi di media audiovisivi di trasmettere televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto tra le ore 7:00 e le ore 23:00, di mostrare in sovrapposizione o comunque di indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo e di trarre in inganno il pubblico per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni sul contenuto e sugli effetti dei beni o dei servizi offerti e nella violazione dell’art. 3, comma 2, della medesima delibera n. 538/01/CSP a

norma del quale deve essere inserita sullo schermo televisivo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “*televendita*” nel corso della trasmissione delle televendite: infatti, il fornitore ha trasmesso in fascia oraria non consentita televendite del tipo vietato dalle disposizioni menzionate, nel corso delle quali sono state mostrate numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con espressi inviti ad utilizzarli, traendo in inganno il pubblico mediante esagerazioni sul contenuto e sugli effetti dei servizi offerti e senza inserire sullo schermo televisivo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “*televendita*”.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’ art. 51, comma 1, lett. c) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura di due volte e mezzo il minimo edittale della sanzione pari ad euro 2.582,50 (duemilacinquecentottantadue/50) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in quanto sono stati rilevati non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente;

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

C. Personalità dell’agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

D. Condizioni economiche dell’agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla società nell’esercizio di bilancio 2012 pari ad euro 604.415,00, quale risultante dai dati in possesso dell’Informativa Economica di Sistema, risultano tali da consentire l’applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, “*salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni*”

della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”;

RITENUTO, per l’effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 30 /14/DISM - PROC. 2592/ZD nella misura di due volte e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione più grave pari ad euro 2.582,50 (duemilacinquecentoottantadue/50) aumentata a due volte e mezzo pari ad euro 6.456,25 (seimilaquattrocentocinquantasei/25) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all’articolo 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro relatore ai sensi dell’articolo 31 *del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Autorità;*

ACCERTA

che la società Italia TV S.r.l. – codice fiscale 03293920983 - con sede legale in Brescia (BS), Quartiere 1° Maggio n. 8 fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Italia TV, ha violato le disposizioni contenute negli artt. 5-ter, commi 1, 2 e 3, e 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP per aver trasmesso in fascia oraria non consentita televendite del tipo vietato dalle disposizioni menzionate, mostrando ed inducendo ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, traendo in inganno il pubblico mediante esagerazioni sul contenuto e sugli effetti dei servizi offerti, senza inserire sullo schermo televisivo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “*televendita*”.

ORDINA

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa di euro 6.456,25 (seimilaquattrocentocinquantasei/25) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 5-ter, commi 1, 2 e 3, e 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 26/15/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 26/15/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani